

## **DELIBERA N. 635 /13/CONS**

### **ESPOSTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DEMOCRATICO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE NEI PERIODI NON ELETTORALI (TESTATA SKYTG24)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, recante "*Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*" pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la propria delibera n. 475/13/CONS del 25 luglio 2013, recante “*Verifica del rispetto del pluralismo politico-istituzionale nei telegiornali diffusi dalla società Sky Italia srl nel trimestre marzo/maggio 2013. Atto di richiamo (testata Skytg24)*”;

VISTO l’esposto pervenuto in data 25 ottobre 2013 (prot. n.55361) con il quale l’Associazione politica Centro Democratico - Diritti e Libertà, in persona degli Onorevoli Aniello Formisano, Roberto Capelli e Enrico Squintani, ha segnalato la pretesa violazione dei principi del pluralismo informativo da parte dei telegiornali diffusi da Skytg24 nel periodo successivo alla conclusione della campagna elettorale per le elezioni politiche (marzo-settembre 2013);

VISTA la memoria pervenuta in data 4 novembre 2013 (prot.n. 56711) in riscontro alla nota dell’ufficio del 28 ottobre 2013 (prot. n.55587), con la quale la società Sky Italia srl ha rappresentato quanto segue in merito all’esposto dell’Associazione politica Centro Democratico:

- le doglianze degli esponenti in merito all’asserita esiguità del tempo di antenna fruito dal Centro Democratico all’interno degli spazi informativi Sky Tg24 è inammissibile e comunque manifestamente infondata, in quanto genericamente formulata e in palese contrasto con i principi e le norme in materia di *par condicio*;
- in base alla disciplina legislativa, le disposizioni che regolano la comunicazione politica radiotelevisiva non si applicano ai programmi di informazione;
- gli esponenti, limitandosi a riportare i dati di monitoraggio dei TG – in modo peraltro parziale – senza motivare sul punto e senza provare la propria legittimazione attiva, “*né indicando i fatti di attualità che giustificherebbero la loro presenza in termini di tempo di antenna*”, pretendono di godere di un diritto di accesso agli spazi di informazione della testata giornalistica di Sky Tg24, adducendo la mera circostanza che il Centro Democratico avrebbe eletto 6 deputati alla Camera nelle ultime elezioni;
- l’esposto si riferisce ad un periodo non elettorale né preelettorale;
- gli esponenti omettono di considerare che il Centro Democratico, per autonoma scelta della testata giornalistica, è stato presente nei restanti programmi di SkyTg24 (anch’essi di carattere informativo e realizzati dalla medesima testata giornalistica di SkyTg24) in tutti i mesi considerati fruendo di un complessivo tempo di parola di oltre 97 minuti, con valori pari all’1,8% nel mese di maggio e

e all'1,29% nel mese di giugno. Inoltre, l'On.le Tabacci (esponente del Centro Democratico) ha partecipato alla puntata del 31 ottobre del programma informativo "SkyTg24 Pomeriggio";

- in proposito, l'Autorità ha precisato (delibere n. 153/10/CSP, penultimo Considerato; e n. 194/09/CSP, penultimo Considerato) che *"la valutazione ...volta a verificare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità trattamento tra le diverse forze politiche nel periodo non elettorale si rivolge al complesso dei programmi di informazione trasmessi correlati all'attualità e alla cronaca politica"*;
- l'esigenza di una valutazione complessiva dei programmi di informazione emerge tanto più nei confronti di un canale *all news* che diffonde 24 ore su 24 notiziari e relativi approfondimenti, tutti riconducibili all'omonima testata giornalistica;
- in conclusione l'esposto deve considerarsi inammissibile e infondato;
- il penultimo capoverso della nota trasmessa dall'Autorità, laddove non interpretato come mero riferimento all'esistenza di un separato procedimento, risulterebbe inconferente e comunque estraneo al procedimento *de quo*. Peraltro la delibera n. 475/13/CONS, adottata in data 25 luglio (in un momento in cui l'Autorità già disponeva, in larga parte dei dati di monitoraggio dedotti dagli esponenti) non include alcun riferimento al Centro Democratico.

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 6 novembre 2013 (prot. n. 57180), con la quale la società Sky Italia srl ha segnalato la difficoltà di intervistare esponenti del Movimento cinque stelle in ragione dell'atteggiamento di chiusura verso i giornalisti assunto sin dall'inizio dell'esperienza parlamentare;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 22/06/CSP tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento curando di assicurare l'equilibrio delle presenze e l'accesso a tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che tale disciplina deve essere letta alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 con cui la Corte ha posto in rilievo come *“il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* – prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico”*. In particolare, quanto alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, la Corte ha rilevato che tali programmi *“.... certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,”* precisando che *“l’espressione diffusione di notizie va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO inoltre che con la sentenza n. 826 del 1988 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il valore centrale che riveste in un ordinamento democratico il regime pluralistico “esterno” dell’informazione radiotelevisiva: pertanto, sottrarre alle emittenti radiotelevisive la libertà di cronaca politica e la relativa capacità di valutazione rischia di vanificare l’importanza di quel principio, esplicazione del più generale principio del pluralismo informativo;

CONSIDERATO infatti che la giurisprudenza costituzionale ha ribadito in più occasioni che l’attività di informazione radiotelevisiva, ancorché svolta nel più rigoroso rispetto dei principi a tutela del pluralismo, come esemplificati nei citati articoli 3 e 7 del citato Testo unico, deve comunque fare salva la libertà editoriale dell’emittente quale espressione del più generale principio della libera manifestazione del pensiero sancito dall’articolo 21 della Costituzione, che si declina ulteriormente nel diritto/dovere di cronaca;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 22/06/CSP l’Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell’11 marzo 2003 nella quale è previsto, in particolare, che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono

rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio e che i direttori di testata, inoltre, devono orientare la loro attività *“al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]”*;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali prevedendo che nei periodi non interessati da campagne elettorali la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio sia effettuata d'ufficio trimestralmente;

CONSIDERATA la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all'area dell'informazione e quelli di comunicazione politica, differenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 e ribadita dal giudice amministrativo, TAR del Lazio – Sezione Terza Ter, con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo 2010 e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 nelle quali è stato ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per i secondi;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale è interpretato, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO in particolare che il rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici nell'accesso all'informazione deve essere valutato anche con riferimento al grado di rappresentanza parlamentare vantato dai soggetti medesimi: pertanto, tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica di ciascuna testata e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, il rispetto della parità di trattamento deve essere valutato con riferimento a situazioni omologhe;

CONSIDERATO che i telegiornali, in quanto strettamente correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, si caratterizzano per l'esposizione generale delle principali notizie relative all'attualità, anche con l'intervento di soggetti politici e che, diversamente, i programmi di approfondimento informativo sono dedicati alla trattazione specifica ed approfondita di notizie o temi legati all'attualità politico-istituzionale con la presenza di soggetti politici le cui iniziative afferiscono quelle tematiche;

CONSIDERATO che con la delibera n. 475/13/CONS l'Autorità, all'esito dell'esame dei dati di monitoraggio relativi al trimestre successivo alla conclusione della campagna elettorale per le elezioni politiche (marzo-maggio 2013), rilevata la presenza di squilibri nei tempi fruiti da talune forze politiche nel periodo considerato in contrasto con il principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe, ha richiamato la società Sky Italia srl ad assicurare nel trimestre successivo alla notifica del provvedimento (agosto-ottobre 2013) il più rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti politici nei telegiornali diffusi dalla testata Skytg24;

RILEVATO pertanto che il trimestre marzo-maggio 2013, cui in parte si rivolgono le doglianze dell'esponente, ha già costituito oggetto di valutazione da parte dell'Autorità che, proprio all'esito dell'esame dei relativi dati di monitoraggio, ha adottato il citato provvedimento di richiamo, riservandosi di valutarne l'ottemperanza con riferimento al trimestre agosto-ottobre 2013;

RITENUTO di valutare le ulteriori doglianze rivolte dal soggetto politico esponente alla società Sky Italia srl nell'ambito della verifica di ottemperanza al richiamo impartito con la delibera n. 475/13/CONS;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia srl per il trimestre agosto-ottobre 2013, dai quali è emerso, in particolare, che il Centro Democratico ha fruito nei telegiornali diffusi dal canale Skytg24 di un tempo di parola complessivo pari a 5'29";

RILEVATO, inoltre, che nello stesso periodo il soggetto politico Centro Democratico ha fruito nei programmi di approfondimento informativo diffusi dal canale Skytg24 di un tempo di parola complessivamente pari a 12'6" (Skytg24 pomeriggio e Skytg24 Speciale);

CONSIDERATO che il Centro Democratico, all'esito delle elezioni politiche 2013, è presente al Parlamento nazionale con una componente di cinque deputati all'interno del Gruppo Misto presso la Camera dei Deputati e che l'on. Vincenzo Iovine, pur avendo aderito all'associazione esponente nel gennaio 2013, è stato eletto eurodeputato con la lista Italia dei Valori e attualmente compare sul sito del Parlamento Europeo in qualità di esponente del Partito Democratico;

CONSIDERATO che l'esposto investe un periodo non interessato da consultazioni elettorali nazionali;

RILEVATO inoltre che il soggetto esponente, nel lamentare la pretesa violazione del pluralismo informativo da parte della testata denunciata in ragione del mancato accesso a spazi informativi nel periodo considerato, non fornisce alcuna

motivazione, né individua le questioni o le iniziative di attualità politico-istituzionale che ne avrebbero imposto la presenza ai fini della formazione di una opinione pubblica consapevole;

RITENUTO che la presenza del soggetto politico esponente nei notiziari e nei programmi informativi diffusi dalla testata Skytg24 nel periodo *de quo* sia adeguata in relazione al grado di rappresentanza parlamentare e istituzionale vantata vieppiù ove si considerino gli spazi fruiti nel medesimo periodo da soggetti politici comparabili, tenuto conto dell'autonomia editoriale della testata e degli eventi cronaca politico-istituzionale intervenuti nel periodo in esame;

RITENUTO in particolare alla luce di una valutazione complessiva dei tempi di notizia e di parola fruiti dall'Associazione Centro Democratico nel complesso della programmazione appartenente all'area dell'informazione diffusa da Skytg24 che il soggetto politico esponente non abbia subito un pregiudizio in termini di sottopresenza in violazione dei principi di imparzialità, completezza, obiettività e parità di trattamento ove si consideri che lo stesso ha fruito di consistenti tempi di parola in diversi programmi di approfondimento i quali costituiscono la sede più idonea per la esaustiva trattazione di tematiche specifiche e per la conseguente rappresentazione delle iniziative assunte;

RILEVATO inoltre che dai dati di monitoraggio esaminati risulta che la testata segnalata, nei giorni appena successivi alla ricezione dell'esposto, ha adottato iniziative volte ad assicurare una maggiore presenza del soggetto esponente, così manifestando la propria intenzione di procedere ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra rappresentato, che le doglianze contenute nell'esposto non possano essere accolte;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto presentato dall'Associazione politica Centro Democratico per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia srl ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani